

Allegato A)

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

Articolo 3 - Verbale di contestazione

Articolo 4 - Contestazione della violazione

Articolo 5 – Atti di accertamento

Articolo 6 - Notificazione del verbale di contestazione

Articolo 7 - Concorso di persone e solidarietà

Articolo 8- Trasgressori incapaci

Articolo 9 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 10 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

Articolo 11 - Scritti difensivi e competenza

Articolo 12 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

Articolo 13 - Ordinanza-ingiunzione

Articolo 14 - Entità della sanzione

Articolo 15 - Rateizzazione della sanzione

Articolo 16 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Articolo 17 - Esecuzione forzata

Articolo 18 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - richiesta di riesame e di rimborso

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 19 – Sequestro e Confisca

Articolo 20 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

Articolo 21 - Merce abbandonata dal trasgressore

Articolo 22 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

Articolo 23 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Del Decreto Legislativo 267/2000, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle violazioni alle fonti normative che attribuiscono ai Comuni la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie stesse.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 2 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni a Regolamenti ed Ordinanze comunali consiste, ex art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, elevando il limite minimo e/o abbassando il limite massimo, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità, o in misura fissa per tutte le violazioni.
3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti per i quali non sia stata stabilita sanzione edittale, le violazioni alle norme emanate dal comune sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 (venticinque/00) a Euro 500.00 (cinquecento trecento/00).
4. Quando l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero a seguito di emissione di ordinanza - ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1, deve essere tale per cui il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
7. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si deve procedere secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 689/1981.
8. Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento di cui agli articoli 13 e 14 debbono essere documentati in apposito verbale.

9. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione ex articolo 1 della Legge 689/1981.

10. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ex articolo 3 della Legge 689/1981.

Articolo 3 - Verbale di contestazione

1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a:
 - a) nome, cognome e qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
 - b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
 - c) fatto commesso e norme violate;
 - d) generalità complete del trasgressore, dell'eventuale obbligato in solido, di colui che esercita la potestà genitoriale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
 - e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido, di chi esercita la potestà genitoriale o della persona tenuta alla sorveglianza;
 - f) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta;
 - g) autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
 - h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.
2. In calce al verbale di accertamento devono essere indicate le motivazioni che eventualmente non hanno reso possibile la contestazione immediata della violazione.
3. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti a), b), c) e d) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.
4. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti e), f), g) ed h) del comma 1, fatte salve diverse ed ostative previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accertamento del verbale per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana, ed entro 360 giorni (trecentosessanta) a quelli residenti all'estero.
5. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.
6. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà genitoriale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

Articolo 4 - Contestazione della violazione

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.
2. Il trasgressore può qualificarsi come commissivo ed è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge, regolamento od altra fonte normativa oppure come omissivo ed è colui che omette di ottemperare alle prescrizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
3. La contestazione diretta, ove possibile, costituisce regola generale cui potrà derogarsi dandone motivazione nel verbale di contestazione.
4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
5. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.

Articolo 5 – Atti di accertamento: competenza

1. Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell'osservanza delle norme emanate dal Comune, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, ex articolo 13 della Legge 689/81, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Resta ferma la competenza di tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nell'accertamento degli illeciti amministrativi.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate all'atto della nomina ed afferenti al proprio inquadramento personale ed alla funzione rivestita nell'organigramma dell'Ente.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui al comma 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. Fermo restando quanto detto ai punti precedenti e salve disposizioni specifiche di leggi e regolamenti comunali, all'accertamento ed alla verbalizzazione delle violazioni cui consegue una sanzione pecuniaria amministrativa provvede il Servizio Polizia Municipale.

Articolo 6 - Notificazione del verbale di contestazione

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati ai responsabili, con le modalità previste dall'art. 14 della Legge 689/1981, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni (trecentosessanta) per quelli residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione .

2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione.

3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Concorso di persone e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale. Il concorso rileva anche da un punto di vista omissivo allorquando più soggetti non pongono in essere un comportamento dovuto in base alla normativa.

2. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

3. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

4. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

5. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo il pagamento di un soggetto obbligato solidalmente estingue l'obbligazione anche nei confronti di tutti gli altri ed ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 8 - Trasgressori incapaci

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere ex articolo 2 della Legge 689/1981.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18 (diciotto), il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà genitoriale che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Art. 9 Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 10 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari ad un terzo del massimo della sanzione pecuniaria prevista oppure, se più favorevole, al doppio del minimo, ove questo sia indicato nel precetto.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.
3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta
4. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato ad un diverso Ente o ad un Ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio, solo nel caso in cui vi sia stata un'erronea indicazione al riguardo nel verbale.
5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, in applicazione dell'istituto della *repetitio indebiti*, la differenza verrà rimborsata su istanza scritta del trasgressore.

Articolo 11 - Scritti difensivi e competenza

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, scritti difensivi e documenti, con eventuale richiesta di essere sentito personalmente.
2. Tali scritti devono esser presentati al Responsabile del Settore del Comune competente nella materia cui si riferisce il verbale di accertamento; a tal proposito si fa riferimento all'organigramma funzionale dell'Ente ed agli atti di individuazione ed assegnazione dei procedimenti (ad oggi Deliberazione Giunta Comunale n°55/2016).
3. Qualora il Responsabile del Settore competente a ricevere gli scritti sia anche colui che ha firmato il verbale di accertamento, gli scritti stessi devono esser presentati al Segretario Comunale.
4. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.
5. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Articolo 12 - Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un dipendente della struttura di riferimento.
2. Quando sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni a chi ha accertato la violazione.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi

ordinanza motivata di archiviazione degli atti; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

4. L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata secondo un tempo compatibile con la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute che avviene in 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno della commessa violazione, fatti salvi gli atti interruttivi della prescrizione stessa previsti dal Codice Civile.

5. Qualora avverso il verbale di accertamento non siano presentati scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata secondo quanto previsto al comma precedente.

6. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.

7. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Articolo 13 – Ordinanza-ingiunzione

1. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo precedente dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità dalla quale promana;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, etc.) e di diritto (norme violate);
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
- h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.

Articolo 14 - Entità della sanzione

1. Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincano elementi riconducibili ai criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, l'entità della sanzione pecuniaria, della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore al triplo del minimo edittale ove quest'ultimo sia previsto ed in misura non inferiore alla metà del massimo edittale ove il minimo non sia previsto.

2. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato, per ogni violazione accertata, fino al raddoppio del massimo edittale.

3. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, con l'ordinanza ingiunzione dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Articolo 15 - Rateizzazione della sanzione

1. Su richiesta motivata e documentata dell'obbligato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta, di importo non inferiore ad euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

3. L'istanza di rateizzazione dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio competente per materia secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.

4. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.

Articolo 16 - Impugnazione dell'Ordinanza-ingiunzione

1. L'Ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace di Siena .

2. L'opposizione si propone davanti al Tribunale Civile di Siena quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

3. L'opposizione si propone altresì davanti al medesimo Tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, la rappresentanza in giudizio del Comune è affidata ai Responsabili del Servizio competenti per materia, secondo i criteri di cui al precedente articolo 11, delegati con atto del Sindaco.

Articolo 17 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza - ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.

2. A seguito dell'adozione delle forme alternative di gestione della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione, ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., potrà essere affidata ad uno dei soggetti previsti dal comma 5, lett. b) n. 1 del medesimo articolo, l'attività di gestione e riscossione anche per le entrate extratributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notificazione, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione è da intendersi prescritta.

4. La competenza all'adozione degli atti di cui al presente articolo ricade sul Responsabile del settore competente ai sensi del precedente articolo 11.

Articolo 18 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Richiesta di riesame e di rimborso.

1. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti, avverso l'atto esecutivo di pagamento l'obbligato può proporre istanza di riesame all'ufficio che ha emesso l'atto quando:

- a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
- b) la notifica della cartella esattoriale è avvenuta dopo che siano spirati i termini di prescrizione
- c) l'ordinanza-ingiunzione o la cartella esattoriale sono già state pagate dall'obbligato;
- d) vi sia un'errata indicazione della persona obbligata al pagamento.

2. L'ufficio, effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente versata è rimborsata.

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 19 – Sequestro e Confisca

1. Le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca sono regolate dagli art. 20 e 21 della legge 689/81 e dalle altre norme in materia.

Articolo 20 – Cessione, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Le operazioni di cessione (qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale o cose deperibili) nonché le operazioni di vendita e distruzione delle cose confiscate sono regolate dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 n° 571 e delle altre norme in materia.

Articolo 21 - Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora il verbale di accertamento attenga alla materia del commercio su aree pubbliche e la merce posta in vendita abusivamente sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento, l'Organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle merci ritrovate, raggruppandolo secondo le tipologie ed indicandone il numero.
2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore sul quale sarà attaccata un'etichetta con la firma del personale che ha effettuato il rinvenimento.
- 3 – Decorsi 90 giorni dal ritrovamento della merce senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara proprietario della stessa, il Comune procede alla distruzione.

Articolo 22 - Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

1. Le violazioni alle disposizioni comunali comportano, ove previsto nelle stesse disposizioni, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate. In tali casi i detti atti ripristinatori sono comminati, secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990, dal Responsabile del Settore competente secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.

Art. 23 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. All'aggiornamento dell'importo delle sanzioni amministrative provvede l'organo che ha adottato gli atti comunali di riferimento nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dall'art 2 comma 1.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di Consiglio Comunale sia divenuta esecutiva.
2. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero il giorno stesso della avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto stesso.
3. Sono abrogate tutte le norme relative a procedure di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, e contenute in atti regolamentari del Comune.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

5. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico all'interno del presente atto.